

CONTENZIOSO

Redditometro senza “nesso eziologico”

di Nicola Fasano

Si consolida sempre più l'orientamento della Cassazione secondo cui il contribuente ai fini della prova contraria richiesta a fronte del redditometro, sia tenuto a dimostrare solo il possesso di redditi esenti o comunque non inclusi nella dichiarazione per un **periodo di tempo compatibile** rispetto ai successivi incrementi patrimoniali. **Nessuna rilevanza** invece per il c.d. “nesso eziologico”, il contribuente quindi, contrariamente a quanto ritengono gli uffici, non deve dare alcuna prova del fatto che gli incrementi patrimoniali (o comunque il maggior reddito accertato con il redditometro) siano realizzati **utilizzando proprio quelle somme esenti o escluse da tassazione**.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la recentissima **sentenza n. 17664 del 6 agosto 2014** che, pur consapevole dell'esistenza di un **orientamento contrario** (che a questo punto inizia a diventare minoritario) al proprio interno, evidenziato in particolare nella sentenza n. 6813/2009 (spesso richiamata dagli Uffici già in sede di accertamento), condivide quello più recente, affermato nella sentenza n. 6396/2014 (si veda in proposito "[Prova ad ampio raggio contro il redditometro](#)") che in modo **ineccepibile** ha stabilito come **nessun'altra prova** deve dare la parte contribuente circa **l'effettiva destinazione del reddito** esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, se non la dimostrazione dell'**esistenza** di tali redditi. In sostanza, in base al tenore letterale dell'art. 38, d.p.r. 600/1973 pro tempore vigente non può evincersi un onere di dimostrazione **aggiuntivo** circa la **provenienza** oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti effettuati.

Resta fermo, osserva la Corte, che, come già evidenziato nella sentenza n. 8995/2014, il contribuente debba comunque dimostrare, attraverso **idonea documentazione, l'entità** dei redditi esclusi da tassazione e la **durata** del loro possesso in modo che si possa escludere che i redditi invocati per giustificare lo scostamento contestato dall'Ufficio, siano stati utilizzati, ad esempio, per un investimento finanziario. Tale prova potrà, ad esempio, essere fornita con l'esibizione degli **estratti dei conti correnti bancari** del contribuente idonei a dimostrare appunto la durata del possesso dei redditi e non il semplice “**transito**” nella disponibilità del contribuente stesso.

Ebbene, sulla base di tali argomentazioni la Cassazione, con la sentenza 17664/2014 ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente destinatario di un accertamento da redditometro basato su **incrementi patrimoniali** e il possesso di **un'auto**

e due abitazioni, a fronte del quale il contribuente aveva opposto idonea documentazione (**contabili bancarie, cantabilità e prospetti analitici di parte**) da cui emergeva sia il possesso nell'anno in questione di **rilevanti redditi diversi di natura finanziaria**, sia l'entità di essi (addirittura superiore a quella accertata dall'Ufficio) sia la durata del loro possesso.

Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nel caso in esame, peraltro, possono valere senz'altro **anche per il "nuovo" redditometro** (nella versione post modifiche del D.L. 78/2010) che ha modificato le modalità di determinazione del reddito sintetico ma non, in linea di principio, il **tipo di prova contraria** che grava sul contribuente.